

Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25 marzo 2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16 marzo 2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Disposizioni generali	pag. 3
Art. 3 - Presupposto del canone	pag. 3
Art. 4 - Mercati	pag. 4
Art. 5 - Autorizzazione e concessione – Modalità di rilascio	pag. 4
Art. 6 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 4
Art. 7 - Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 5
Art. 8 - Subingresso	pag. 6
Art. 9 - Rimborso del canone	pag. 6
Art. 10 - Decadenza sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico	pag. 6
Art. 11 - Sanzioni e indennità	pag. 7
Art. 12 - Contenzioso	pag. 8
Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEELL, d.lgs 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione riferito alle aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Verona, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 837 a 846 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il canone di cui al precedente comma sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Restano escluse dal presente regolamento le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati, ovvero il commercio esercitato:

- a) in forma temporanea in occasione di manifestazioni od eventi che comportino presenze commerciali;
- b) nelle fiere;
- c) nei chioschi fissi;
- d) occupazioni effettuate da operatori stagionali,

3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del dlgs 114/98, della normativa regionale relativa al commercio su aree pubbliche e di altre norme di legge in materia.

4. Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione di cui al comma 1.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate nei mercati sono a titolo oneroso.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per l'occupazione di suolo pubblico ovvero delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale nei mercati di cui all'art. 1, anche se effettuata in assenza di concessione, ovvero abusivamente.

2. Il canone è dovuto al Comune dal soggetto titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, o da quello che lo abbia occupato abusivamente.

3. Sono considerate abusive le occupazioni:

- a) effettuate in assenza della prescritta concessione, o qualora la stessa sia stata sospesa, revocata o dichiarata decaduta;
- b) in eccedenza rispetto alla superficie indicata nell'atto concessorio;
- c) che si protraggano oltre il limite indicato nel medesimo.

4. La situazione di abusività sopra descritta deve risultare da un verbale di accertamento di violazione redatto dai competenti organi di Polizia.

ART. 4 – MERCATI

1. L'attività di vendita esercitata nei mercati può essere svolta a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, da commercianti, operatori non professionali (cd. "hobbisti") e produttori agricoli.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a concessione di occupazione del suolo pubblico ed a titolo autorizzatorio legittimante. Quest'ultimo consiste, per i commercianti, nell'autorizzazione all'esercizio e, per i produttori agricoli, nella comunicazione ex art. 4 del d.lgs 18 maggio 2001, n. 228.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE – MODALITA' DI RILASCIO

1. La concessione e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita svolta nei mercati sono rilasciate in base ai criteri e alle procedure stabilite dalle specifiche norme di settore ed eventuali modifiche intervenute , ovvero:

- *legge 17 luglio 2020, n. 7 – art. 181, comma 4 bis;*
- *d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;*
- *d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;*
- *legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 – Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche;*
- *deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2001, n. 1902 – Criteri applicativi della l.r. 10/2001;*
- *deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2001, n. 2956 – Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo;*
- *deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 986 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati;*
- *Regolamento del mercato di Piazza Erbe, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 luglio 2000, n. 45 e successive modificazioni;*
- *Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 8 marzo 2007, n. 26 e successive modificazioni;*
- *Regolamento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (cd. a km zero) approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23 aprile 2009, n. 29 e successive modificazioni;*

Regolamento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo ch si svolge la 1^a domenica del mese, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 ottobre 2013, n. 59.

ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La misura del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione in zona d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione (zone 1 – 2 – 3 – 4 – A), descritta nell'allegato A al presente regolamento;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area, che viene tradotto in specifici coefficienti moltiplicatori, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico, nonché ai costi eventualmente sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia,

e) tipologia di attività svolta.

2. La Giunta comunale stabilisce con apposita deliberazione i coefficienti moltiplicatori di cui alla lettera d) del comma 1, che vanno applicati sulla tariffa standard di legge.

3. Per le occupazioni di mercato **che si protraggono per tutto l'anno solare**, realizzate da operatori che esercitano la vendita su aree pubbliche titolari di posteggio fisso nei mercati e delle relative concessioni di posteggio di durata pluriennale, si applica la tariffa standard pari ad euro 60,00, ai sensi dell'art. 1, comma 841 della legge 160/2019.

4. Per le occupazioni **che si protraggono per un periodo inferiore all'anno o giornaliero**, realizzate da commercianti ambulanti **senza** posteggio fisso (ccdd. "spuntisti"), si applica la tariffa standard di euro 1,30, frazionata per ore, ai sensi dell'art. 1, comma 842 della medesima l. 160/2019.

Trattandosi di occupazione temporanea, il canone ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La medesima Giunta, in sede di determinazione dei predetti coefficienti, può prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 843 della l. 160/2019, esenzioni o aumenti della tariffa standard giornaliera di cui al predetto comma 4; stabilisce inoltre, nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, la percentuale di riduzione prevista dal medesimo comma, per i soggetti ivi indicati.

6. Al canone previsto dal presente regolamento non si applica la disposizione prevista dall'art. 83, comma 4, del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi del canone di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6 sono quantificati con riferimento alle giornate di mercato e sono riscossi attraverso i sistemi consentiti dalla legge e secondo i termini stabiliti dall'art. 47 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche per ciascuna tipologia di occupazione, ovvero:

- **canone permanente:**

a) mercati (esclusi quelli gestiti in convenzione da soggetti terzi):

I) pagamento della prima rata entro il 30 giugno di ogni anno;

II) pagamento della seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) mercati gestiti da terzi in convenzione con il Comune: secondo i termini stabiliti nella relativa Convenzione;

- **canone temporaneo:** entro 15 giorni dalla data di avvenuta occupazione del suolo pubblico.

2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alla scadenza stabilita, è prevista una maggiorazione percentuale dello stesso per ogni giorno di ritardo, fino al trentesimo giorno. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

Resta fatta salva la procedura sanzionatoria prevista al successivo art. 10, comma 4.

3. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini di pagamento indicati al precedente comma 1 possono essere differiti o sospesi, qualora i soggetti tenuti al pagamento siano interessati da gravi calamità naturali, epidemie o pandemie sanitarie ed altri eventuali situazioni di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 8 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione di suolo pubblico è subordinato a previa comunicazione al Comune, con la quale sia documentato l'avvenuto trasferimento del ramo d'azienda esercitato sul suolo pubblico, per atto tra vivi o per causa di morte.

2. E' fatta salva l'applicazione delle norme previste dalla l.r. 6 aprile 2001, n. 10, dalla deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2001, n. 1902, dagli artt. 7 e 8 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e loro eventuali modifiche intervenute.

ART. 9 – RIMBORSO DEL CANONE

1. Qualora il canone sia stato versato indebitamente, il concessionario è tenuto a presentare apposita documentata richiesta di rimborso. Per non incorrere nella prescrizione di cui all'art. 2498 del Codice civile, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro e non oltre il termine di cinque anni dall'avvenuta data del versamento.

2. La richiesta viene accolta o respinta attraverso emissione di un provvedimento entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. L'importo indebitamente versato può essere anche compensato con somme dovute esclusivamente nel medesimo anno.

4. Le somme inferiori ad euro 15,00 non sono comunque rimborsabili.

ART. 10 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare del posteggio decade dalla concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività nei mercati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 10/2001 e dell' art. 48 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nel corso dell'anno solare, ovvero superiori ad un terzo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare.

2. La concessione di posteggio è revocata qualora al titolare sia revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato, per perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall' art. 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010.

3. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse o necessità, secondo le modalità e procedure stabilite dall'art. 49 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

4. La concessione di posteggio viene sospesa ed eventualmente revocata:

a) per accertata irregolarità contributiva (DURC) del titolare, secondo i termini e le procedure stabilite dall'art. 5, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 10/2001;

b) per accertato omesso pagamento del canone previsto dal presente regolamento, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 50 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

5. La concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute, delle norme di legge disciplinanti il suolo pubblico o del presente regolamento. La recidiva si verifica in presenza della medesima violazione per due volte entro dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

La concessione è revocata in caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione previsto dal presente comma.

6. La concessione può essere inoltre sospesa o revocata per violazioni particolarmente gravi.

ART. 11 - SANZIONI E INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 845 della l. 160/2019, alle occupazioni abusive di suolo pubblico di cui al precedente art. 3, comma 3, si applicano le indennità e sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lett. g) e h) della medesima legge e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando, al fine della relativa quantificazione, permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile- Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate, salvo documentata prova contraria, dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dagli organi di Polizia.

Tale verbale costituisce titolo per il versamento dell'indennità, determinata dalla Direzione competente, che, entro il termine di sei mesi dalla data del verbale, provvede a richiederne il pagamento.

L'interessato è tenuto al pagamento entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancato adempimento entro il termine predetto, l'Amministrazione procede alla riscossione coattiva;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lett. a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa;

c) le sanzioni stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sia quando non possano trovare applicazione le sanzioni previste dalla lett. c) del

precedente comma, sia nel caso di violazione di altre disposizioni del presente regolamento. Analoga sanzione si applica alle occupazioni difformi o attuate in violazione alle prescrizioni indicate nella concessione/titolo.

ART. 12 – CONTENZIOSO

- 1, Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo riguardante la concessione di suolo pubblico sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non in esso disposto, si applicano le disposizioni normative vigenti. Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano la vendita su area pubblica possono essere applicate in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. Deve intendersi abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente atto.
4. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non fossero ancora state approvate le tariffe relative al canone di cui all'art. 1, il pagamento del canone dovuto avverrà in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2020, riferite al canone soppresso. L'eventuale differenza positiva a favore del Comune tra quanto dovuto sulla base delle tariffe e dei canoni approvati per l'anno 2021 e l'importo versato dal soggetto obbligato, è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione delle tariffe. Qualora emerga invece una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso, oppure compensata secondo le modalità previste dal precedente art. 9.